

Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — HG/ Commissione**(Causa T-693/16 P RENV-RX) ⁽¹⁾**

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Sede di servizio in un paese terzo – Alloggio per la famiglia messo a disposizione dall'amministrazione – Inosservanza dell'obbligo di risiedervi con la famiglia – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare della sospensione dell'avanzamento di scatto – Risarcimento del danno subito dall'Unione – Articolo 22 dello Statuto – Rigetto del ricorso nel merito – Annullamento in sede di impugnazione – Sentenza su impugnazione riesaminata dalla Corte e annullata – Rinvio al Tribunale»

(2022/C 73/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HG (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F-149/15, EU:F:2016:155).

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F-149/15), è annullata.
- 2) L'importo del risarcimento dovuto da HG all'Unione europea è fissato a EUR 80 000 alla data della pronuncia della presente sentenza.
- 3) Il ricorso nella causa F-149/15 è respinto per il resto.
- 4) HG e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese nelle cause F-149/15, T-693/16 P, T-440/18 RENV e T-693/16 P-RENV-RX.

⁽¹⁾ GU C 441 del 28.11.2016.

Sentenza del Tribunale dell'8 dicembre 2021 — Dyson e a./ Commissione**(Causa T-127/19) ⁽¹⁾**

[«Responsabilità extracontrattuale – Energia – Direttiva 2010/30/UE – Indicazione del consumo di energia mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti – Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 – Etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere – Efficienza energetica – Metodo di misura – Annullamento da parte del Tribunale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli»]

(2022/C 73/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dyson Ltd (Malmesbury, Regno Unito) e le altre 14 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe e M. Healy, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, Y. Marinova e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di aver subito a causa dell'illegittimità del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Dyson Ltd e le altre ricorrenti, i cui nomi figurano in allegato, sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 139 del 15.4.2019.

Sentenza del Tribunale dell'8 dicembre 2021 — Cipro/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Causa T-556/19) (¹)

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GRILLOUMI – Marchi de certificazione nazionali denominativi anteriori XΑΑΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Somiglianza dei servizi e dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

(2022/C 73/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia) (rappresentanti: P. Nihlmark e L. Zacharoff, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 maggio 2019 (procedimento R 1284/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la Fontana Food.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 maggio 2019 (procedimento R 1284/2018-4) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Cipro.
- 3) La Fontana Food AB sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 328 del 30.9.2019.